



Prot. N. 23083/ 2013

Determinazione n. 531 del 21/03/2013

OGGETTO: COMUNE DI MONDOLFO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DI CULTO IN LOCALITA' PIANO MARINA DI MAROTTA - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

**SERVIZIO URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE –
V.I.A - V.A.S. - AREE PROTETTE**

**IL DIRIGENTE
BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 531 del 21/03/2013

Vista la domanda presentata dal Comune di Mondolfo in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 16205 del 27/02/2013, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente una variante al vigente P.R.G. finalizzata alla realizzazione di un edificio di culto in località Piano Marina di Marotta;

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il parere espresso dalla P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio* del Servizio 4.2 di questa Amm.ne Provinciale, individuata dalla scrivente autorità come soggetto con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. n. 22530 del 20/03/2013, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VAS si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione*

Determinazione n. 531 del 21/03/2013

d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il comma 3-bis dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che i piani e i programmi diversi da quelli suddetti e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

La variante in esame, che attiene al settore della pianificazione territoriale e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti edilizi, rientra fra i casi previsti dal suddetto comma 3-bis, ovvero fra quelli che da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, ai sensi delle normative vigenti.

1.2 Competenze:

In base all'art. 19 della L.R. 6/07 l'autorità competente per la VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.*

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Mondolfo in qualità di autorità procedente, con nota prot. del 21/02/2013, recante timbro di posta in arrivo del 25/02/2013, acquisita agli atti con prot. 16205 del 27/02/2013, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., per una variante urbanistica al vigente P.R.G. finalizzata alla realizzazione di un edificio di culto in località Piano Marina di Marotta.

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) All. 2 - Stato di fatto - Tav. 1:2000;
- 3) All. 4 - Stato di progetto - Tav. 1:2000;
- 4) All. 5 - Stato di fatto - Stralcio N.T.A. e scheda comparto PP5a;
- 5) All. 6 - Stato di progetto - Stralcio N.T.A. e scheda comparto PP5a.

Determinazione n. 531 del 21/03/2013

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 17129 del 01/03/2013 ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha individuato il seguente SCA:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio.*

Questa Amm.ne Provinciale in data 04/03/2013, con nota prot. 17183 del 01/03/2013, ha trasmesso al suddetto SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

- **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio**, con nota prot. 20458 del 13/03/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... si rappresenta quanto segue.

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas redatto dall'Arch. Marco T. Marchetti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Preso atto che:

- *La variante è finalizzata all'individuazione su parte del vigente comparto PP5-sub comparto PP5a di una nuova zonizzazione autonoma e funzionale a destinazione “Zona per attrezzature*

Determinazione n. 531 del 21/03/2013

collettive esistenti NI” normata agli artt. 70 e 71 delle NTA del vigente PRG con SUL ammissibile pari a 2000 mq.

- La nuova zonizzazione è destinata alla realizzazione di un nuovo edificio per il culto religioso e servizi parrocchiali di proprietà della Chiesa Cattolica, come individuato dal Planivolumetrico Unitario (sub comparto PP5a/2) approvato dal Comune di Mondolfo con D.G.M. n.79 del 11.05.2012.*
- La variante è finalizzata ad anticipare la realizzazione dell’edificio destinato la culto religioso, in sostituzione della inadeguata e vetusta chiesetta esistente, rispetto all’attuazione dell’intero comparto PP5.*

Considerato che nell’ambito territoriale d’interesse non sembrano ipotizzabili particolari criticità di natura idrogeologica/geomorfologica.

E’ parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull’ambiente, tali da richiedere l’assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell’ambito del rilascio del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e con riguardo alle disposizioni della L.R. 22/2011 per quanto attiene agli aspetti idrologici/idraulici, la scrivente potrà formulare prescrizioni o limitazioni per l’attuazione della previsione urbanistica proposta.

In linea generale, ai fini della predisposizione delle successive fasi di progettazione, con l’obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico-idraulico, si richiama l’art. 10 della L.R. 22/11 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico” che prevede per gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, la redazione di una “Verifica di compatibilità idraulica”, a firma di un tecnico abilitato.

Detto studio è finalizzato a valutare l’ammissibilità della previsione urbanistica, considerando le eventuali interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità di prevedere interventi per la mitigazione del rischio.

La norma regionale contempla altresì la previsione di misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell’invarianza idraulica della trasformazione.

Quanto sopra secondo il documento contenente i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative in corso di definizione dalla Regione Marche, ovvero in via transitoria in base al disposto del comma 3 lett. a)- b) dell’art. 13 della L.R. 22/2011.

Determinazione n. 531 del 21/03/2013

Le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione, andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S.- Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante in esame riguarda un comparto edificabile del vigente PRG, denominato “PP5 – sub comparto PP5a”, ubicato in località Marotta, tra la Statale Adriatica n. 16 e via Gagarin, adiacente al quartiere di Piano Marina.

Il comparto vigente, per il quale è stato redatto un progetto planivolumetrico preliminare approvato dalla Giunta Comunale (D.G.M. n.79 del 11/05/2012), prevede al suo interno un’area di circa 5.380 mq destinata alla realizzazione di un nuovo edificio di culto e relativi servizi, per complessivi 765 mq di SUL (in sostituzione di una piccola chiesa esistente ricavata all’interno di un edificio prefabbricato) . Attualmente l’attuazione dell’area di culto è legata alla realizzazione del comparto PP5. La variante deriva dell’esigenza urgente della parrocchia di realizzare un nuovo edificio adeguato alle richieste del quartiere, pertanto si prevede l’individuazione di un lotto autonomo e funzionale, classificato come “zona per attrezzature collettive esistenti N1a” e normato agli artt. 70 e 71 bis delle NTA del PRG.

La SUL complessiva prevista con la variante è di 2.000 mq, corrispondente ad un indice fondiario di circa 0,4 mq/mq.

Rispetto alla superficie edificabile vigente (765 mq) si ha un incremento di 1.235 mq.

Contemporaneamente, quindi, la variante determina una riduzione della Superficie territoriale del sub-comparto PP5a, che da 52.478 mq passa a 47.098 mq, mentre la superficie residenziale edificabile al suo interno rimane invariata (10.031 mq).

La tabella di seguito riporta il dimensionamento del Comparto PP5a attuale e di variante:

Da quanto riportato nel Rapporto preliminare e nella scheda di sintesi l’area oggetto di variante non risulta interessata da vincoli e/o tutele ambientali.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Valutato il contenuto del rapporto preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; considerata la modesta entità della variante in esame che interviene sulle modalità attuative di un’area già prevista nel vigente PRG, apportando un modesto

Determinazione n. 531 del 21/03/2013

incremento di edificabilità di una struttura destinata a servizi di culto; visto il parere espresso dallo SCA consultato, riportato al precedente paragrafo 2.; considerata la finalità pubblica dell'intervento per il quartiere esistente; è possibile ritenere che l'attuazione della variante in esame non determini effetti negativi significativi tali da richiedere l'assoggettamento alla procedura di VAS della variante stessa.

L'unico aspetto per il quale si ritiene di esprimere le seguenti osservazioni, riguarda la progettazione degli spazi esterni:

le superfici a verde attorno all'edificio parrocchiale dovranno essere opportunamente piantumate con alberature ad alto fusto autoctone.

Si suggerisce di prevedere alcune piantumazioni anche all'interno della piazza antistante la chiesa, caratterizzata da un'ampia superficie, al fine di realizzare uno spazio di socializzazione, con panchine e zone ombreggiate per la sosta.

In aggiunta a quanto sopra prescritto da questo Ufficio, il Comune dovrà conformarsi ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2., in riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4.**

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

Determinazione n. 531 del 21/03/2013

D E T E R M I N A

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al vigente P.R.G. del Comune di MONDOLFO finalizzata alla realizzazione di un edificio di culto in località Piano Marina di Marotta, **dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel paragrafo 4. del parere prot. n. 22530 del 20/03/2013 sopra riportato.**
- II) Di stabilire le indicazioni seguenti:
- a) Relativamente al parere espresso dallo SCA, riportato al precedente paragrafo 2. del parere prot. 22530 del 20/03/2013, il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
 - b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di MONDOLFO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, al soggetto competente in materia ambientale (SCA) coinvolto nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito riportato:
- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio.*
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

Determinazione n. **531** del **21/03/2013**

- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/ed
141URBA\1421VAS\12VAS\13MG10104.doc

RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.)

F.to MDF

RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)

F.to MDF

IL DIRIGENTE
F.to BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
